

CONDIZIONI GENERALI DELL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ SUL TRAFFICO DI MERCI TRAFFICO DI MERCI

DISPOSIZIONI RESPONSABILITÀ DEL VETTORE (CGAR VETTORE 2008)

Edizione 01.2008

CONDIZIONI GENERALI PER L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ SUL TRAFFICO DI MERCI

RESPONSABILITÀ DEL VETTORE (CGAR VETTORE 2008)

Edizione 01.2008

Agli effetti delle presenti Condizioni sono equiparati allo stipulante: L'assicurato e quanti sono incaricati della direzione o della sorveglianza delle aziende dello stipulante o dell'assicurato.

Art. 1	Validità dell'assicurazione	2
Art. 2	Rischi assicurati.....	2
Art. 3	Costi e spese assicurate	2
Art. 4	Esclusioni	3
Art. 5	Convenzioni particolari riguardanti la responsabilità.....	4
Art. 6	Inizio e fine dell'assicurazione	4
Art. 7	Giacenze	4
Art. 8	Franchigia dello stipulante.....	4
Art. 9	Rapporti con altre assicurazioniii	5
Art. 10	Rimborso del premio	5

Art. 1 Validità dell'assicurazione

L'assicurazione è valida per i vettori che prendono in consegna merci per il trasporto stradale o combinato (strada, ferrovia, traghetto) ai sensi:

- delle disposizioni concernenti il contratto di trasporto del Codice delle obbligazioni svizzero o sulla base della normativa in materia vigente in un paese straniero, oppure
- della convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale delle merci su strada (CMR).

Art. 2 Rischi assicurati

2.1 La copertura assicurativa comprende la responsabilità legale dello stipulante in qualità di vettore, per

- perdite o danni alla merce
- superamento dei termini di consegna.

2.2 E' inoltre assicurata la responsabilità legale dello stipulante per le prestazioni secondarie inerenti alla spedizione di merci, quali: l'immagazzinamento intermedio, lo sdoganamento, la pesatura, l'imballaggio, il reimballaggio e il prelievo di campioni.

Art. 3 Costi e spese assicurate

3.1 Qualora si verifichi o minacci di verificarsi un danno risarcibile, l'assicuratore si assume le spese:

- per l'intervento dei suoi incaricati
- per la prevenzione o limitazione del danno
- per la difesa contro le pretese ingiustificate avanzate nei confronti dello stipulante e incluse nell'ambito di validità della copertura accordata
- per il salvataggio, la distruzione o la rimozione della merce danneggiata ordinati dall'autorità, a condizione che non ne debba rispondere un altro assicuratore.

3.2 L'assicurazione copre anche i contributi per avaria generale che, in conformità ad un verbale di avaria giuridicamente valido, risultano a carico dei veicoli carichi. Inoltre l'assicuratore anticipa anche i contributi per avaria generale che lo stipulante deve versare per il carico dei veicoli onde evitare ritardi nella prosecuzione del viaggio. Lo stipulante è tenuto a consegnare la merce solo a condizione che gli venga versata la relativa quota dei contributi per avaria generale oppure che gli vengano presentate adeguate garanzie da parte del committente, del destinatario o del suo assicuratore. Detti versamenti o garanzie devono essere trasmessi all'assicuratore.

Art. 4 Esclusioni

4.1 L'assicurazione non copre le conseguenze di:

- dolo dello stipulante; in caso di colpa grave, l'assicuratore è autorizzato a ridurre le proprie prestazioni in misura proporzionale al grado di colpa
- dolo delle persone incaricate della guida o dell'accompagnamento del veicolo, dolo del subvettore; in caso di colpa grave l'assicuratore è autorizzato a ridurre le proprie prestazioni in misura proporzionale al grado di colpa. Tuttavia l'assicuratore risponde pienamente ove lo stipulante dimostri di aver usato la diligenza richiesta dalle circostanze al fine di prevenire i danni ad opera di dette persone o del subvettore
- falsa dichiarazione, infrazione delle prescrizioni sull'importazione, esportazione o transito, come pure violazione delle normative valutarie e doganali
- sequestro, confisca o ritenzione da parte di un governo, autorità o altro organo di potere
- guerra
- eventi analoghi alla guerra (per es. occupazione di territori stranieri, incidenti di frontiera)
- guerra civile, rivoluzione, ribellione
- preparativi e misure belliche
- esplosioni o altri effetti di mine, siluri, bombe od altri ordigni bellici
- confisca, requisizione, sequestro, sottrazione o ritenzione da parte di un governo, autorità o altro organo di potere
- scioperi, serrate o sommosse (sono considerate delle sommosse gli atti dolosi o di violenza che sono perpetrati durante assembramenti, disordini o tumulti ed i conseguenti saccheggi)
- terrorismo (è considerato terrorismo ogni atto di violenza o minaccia di violenza per raggiungere scopi politici, religiosi, etnici, ideologici e simili. L'atto di violenza o la minaccia di violenza è atta a infondere paura o terrore nella popolazione o in parti di essa o a influenzare un governo o istituzioni statali).
- energia nucleare e radioattività Questa esclusione non si riferisce ai danni causati da isotopi radioattivi ed installazioni per la produzione di raggi ionizzanti (p.es. per scopi medici).

4.2 L'assicuratore è liberato da ogni obbligo di prestazione quando lo stipulante sia a conoscenza del fatto che la merce viene trasportata con veicoli non idonei.

4.3 L'assicuratore è autorizzato a ridurre le proprie prestazioni in misura proporzionale al grado di colpa, quando siano state violate le prescrizioni concernenti il trasporto di merci pericolose o quelle della legislazione sulla circolazione stradale.

4.4 Sono escluse le pretese per danni a persone.

4.5 Salvo convenzione speciale, sono escluse le pretese connesse al trasporto di:

- cartevalori e documenti di ogni genere
- metalli preziosi - non lavorati, in barre o sotto forma di monete - di valore pari o superiore a quello dell'argento; monete correnti di metallo non prezioso
- banconote
- articoli di gioielleria, orologi-gioiello, perle vere, pietre preziose e gioielli in genere

- oggetti con valore artistico o d'affezione superiore a CHF XXX.
- animali vivi.

Questa disposizione si applica anche quando la merce trasportata viene designata globalmente "merce di ogni tipo".

Art. 5 Convenzioni particolari riguardanti la responsabilità

La copertura assicurativa è valida anche per una responsabilità assunta contrattualmente, purché questa sia meno estesa di quella legale. Se lo stipulante assume nei confronti del committente una responsabilità contrattuale che eccede quella legale, l'assicuratore si impegna a riconoscerla solo a condizione che questa estensione venga inclusa nell'assicurazione prima dell'inizio del rischio, mediante convenzione speciale e versamento di un sovrappremio.

L'assicurazione di un interesse particolare alla spedizione, purché quest'ultimo sia indicato nella lettera di vettura, può essere stipulata di volta in volta prima dell'inizio del rischio, previo versamento di un sovrappremio. Questa copertura aggiuntiva è tuttavia limitata al xx % del valore di risarcimento della merce.

Art. 6 Inizio e fine dell'assicurazione

L'assicurazione ha inizio con la presa in consegna della merce da parte del vettore e termina con la riconsegna della stessa al destinatario, tuttavia al più tardi 30 giorni dopo l'arrivo del veicolo al luogo di destinazione. Sono fatte salve le disposizioni limitative di cui all'art. 7.

Art. 7 Giacenze

Per le giacenze preliminari, intermedie e consecutive al trasporto, l'assicurazione è valida 30 giorni. Questo periodo può essere prolungato mediante convenzione speciale.

Lo stipulante deve fare in modo che, in caso di stazionamento del veicolo carico o di deposito provvisorio della merce, vengano adottate tutte le misure atte a garantire la sicurezza della merce e del veicolo. L'assicuratore non risponde dei danni conseguenti all'inosservanza di questi obblighi.

Art. 8 Franchigia dello stipulante

Lo stipulante sopporta la franchigia indicata nel contratto d'assicurazione.

Art. 9 Rapporti con altre assicurazioni

Lo stipulante, non appena ne viene a conoscenza, è obbligato a notificare per iscritto all'assicuratore l'esistenza di una doppia assicurazione. In caso di doppia assicurazione, la garanzia dell'assicuratore è operante solo in via sussidiaria.

Art. 10 Limitazione delle prestazioni assicurate

Per ogni sinistro, le prestazioni dell'assicuratore sono limitate alla somma di garanzia convenuta per veicolo.

Nell'ambito di detta somma, le prestazioni sono limitate come segue:

- Responsabilità di cui all'art. 2.1:
 - per danni che non interessano direttamente la merce: XX % della somma di garanzia, massimo CHF XXX
 - per il superamento dei termini di consegna: CHF XXX.
- Responsabilità di cui all'art. 2.2:
 - per le perdite e i danni, anche quelli che non interessano direttamente la merce: XX % della somma di garanzia, massimo CHF XXX
 - per consegne contrassegno: CHF XXX.
- Costi e spese di cui all'art. 3.1:
 - per spese di salvataggio, distruzione e rimozione: XX % della somma di garanzia, massimo CHF XXX.
 - Come sinistro si intende la totalità dei danni attribuibili alla medesima causa.